

GIUDIZIO DIRETTISSIMO E TERMINE A DIFESA: LA CONSULTA INTERVIENE SUL TERMINE PER LA SCELTA DEL RITO.

a cura di Ottavia Murro



La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, c.p.p. in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Per la Corte dunque la scelta del rito non può necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa, senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile *spatium deliberandi*, il giudice, ove l'imputato ne faccia

richiesta, è quindi tenuto a **concedere il termine** non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma **anche in funzione dell'esercizio consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.**

[Sentenza](#)